

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2014¹,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 1998² sull'asilo è modificata come segue:

Art. 31a cpv. 1 lett. f

¹ Di norma l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:

- f. può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.

Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino

¹ Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, erogate da uno Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE³, se:

- a. lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
- b. verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.

² L'UFM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.

¹ FF **2014** 2935

² RS **142.31**

³ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.